



08961-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GRAZIA LAPALORCIA	- Presidente -	Sent. n. sez. 2156/2019
DONATELLA GALTERIO		UP - 18/09/2019
LUCA RAMACCI		R.G.N. 9258/2019
ELISABETTA ROSI	- Relatore -	Motivazione Semplificata
FABIO ZUNICA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 12/10/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO

~~che ha concluso chiedendo~~

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.

~~udito il difensore~~

Ritenuto che la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza emessa in data 12 ottobre 2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 4 giugno 2015, ha rideterminato in mesi 8 di reclusione, concessa la sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., la pena inflitta a (omissis), giudicato colpevole del reato di cui all'art. 167 D. Lgs. 196/2003, per aver pubblicato sul sito internet (omissis) alcune fotografie di (omissis), senza avere ottenuto il consenso della stessa all'utilizzo e diffusione delle foto, al fine di trarne profitto e con nocumento della persona offesa; fatto commesso in (omissis) (omissis) l;

che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione lamentando i seguenti motivi: 1) Violazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, conseguente al travisamento delle prove documentali acquisite e delle dichiarazioni dei testi (omissis) e (omissis), escussi durante l'istruttoria dibattimentale. In particolare, il primo teste avrebbe espressamente riferito in dibattimento che la persona offesa si recò da lui con l'intento di realizzare un *book* fotografico e che a tal fine gli consegnò un CD contenente alcune foto da lei stessa scaricate da un sito internet. La Corte ha del tutto errato nel valutare il contenuto delle dichiarazioni dell'Abbate, attribuendo alcune sue affermazioni al (omissis) ed ignorandone altre, dalle quali emergeva la consapevolezza della ragazza circa la presenza delle foto sul sito. La Corte infine non considera che dalla pubblicazione delle foto l'unica che poteva trarne vantaggio era la stessa persona offesa, e non certo il (omissis), il quale, essendo un fotografo professionista affermato, nessun vantaggio avrebbe tratto da tale pubblicazione; 2) Violazione di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p., per carenza assoluta di motivazione in relazione al motivo di appello relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. I giudici d'appello hanno omesso la risposta allo specifico motivo con il quale la difesa faceva notare la meritevolezza del ricorrente delle circostanze mitiganti la sanzione, in forza del comportamento processuale tenuto, in particolare per avere risarcito interamente il danno ancor prima dell'apertura del dibattimento, e considerata la sua incensuratezza; 3) Violazione di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione della legge, in relazione alla quantificazione della pena in concreto irrogata dalla Corte d'appello di Firenze, dovendosi ritenere la stessa eccessiva alla luce della lieve entità del fatto, avendo la persona offesa utilizzato a fini promozionali le foto per un lungo periodo, dell'integrale risarcimento del danno e dell'incensuratezza, dovendosi

considerare che il ricorrente esercita da più di trent'anni l'attività di fotografo senza essere mai incorso in censure di alcun tipo.

Considerato che non sussistono evidenti cause di inammissibilità del primo motivo di ricorso, in quanto la motivazione della sentenza di appello non è esaustiva e non fornisce risposta agli specifici motivi di appello sollevati in quella sede, lasciando in tal modo oscuri alcuni aspetti relativi ad elementi probatori essenziali, così come evidenziato dal ricorso del ricorrente;

che risulta fondata^{la} seconda censura, in quanto la sentenza impugnata non ha dato alcuna risposta allo specifico motivo sollevato in appello, in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, dunque, va rilevato che il reato ascritto risulta ad oggi prescritto (infatti, dovendosi ritenere quale ultima data del commesso reato il (omissis) , aggiungendo i periodi di sospensione del decorso di essa al termine lungo di sette anni e mezzo, individuato nel 20 ottobre 2018, il reato risulta estinto per intervenuta prescrizione alla data del 6 febbraio 2019;

che pertanto ne consegue l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez. U., 21-10-1992, Marino; Sez. 5, n. 2043 del 23/01/1997 Bornigia ed altri, Rv. 208673; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973; Sez. 5, n. 588/2014 del 04/10/2013, Zambonini, Rv. 258670);

che la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Il Consigliere estensore
Elisabetta Rosi
Elisabetta Rosi

Il Presidente
Grazia Lapalorcia
Grazia Lapalorcia

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le persone indicate nel provvedimento ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196 del 2003 perché previsto dalla legge.

